

F.I.N. – Comitato Regionale Emilia Romagna

Verbale RETTIFICA del Giudice Sportivo Regionale

Bologna, lì: **22.06.2017**

Delibera N.: 66 / 2016-2017

Sigla della gara: **PROM** Data: **10.06.2017** Sede: **San Giovanni in P.**

Incontro:

UP PERSICETANA – PENTA MODENA

Arbitro:

NEVOLA SAVINO

Risultato omologato:

UP PERSICETANA – PENTA MODENA: 6 – 8

Rettifica provvedimenti disciplinari:

attesa la comunicazione inoltrata a quest'organo a mezzo posta elettronica dal presidente del GUG, Enrico Zerbini, datata 16 giugno 2017, comunicazione ad egli giunta a firma del sig. Livio Pancaldi, presumibilmente tesserato per la UP Persicetana, che riportava testualmente quanto segue:

In relazione alla delibera GSR 65 in cui si afferma di un ritardo dell'inizio della gara, ricordo che la partita, prevista per le ore 20.45, ha avuto regolare inizio come riportato dal direttore di gara nel verbale dell'incontro.

Per ciò che riguarda lo spogliatoio dedicato all'arbitro sono circa trent'anni che ai direttori di viene indicato lo spogliatoio del personale tecnico, distinto dagli spogliatoi delle squadre, senza che nessuno abbia mai obiettato alcunché.

Chiedo a codesto comitato di rivedere le sanzioni amministrative contenute nella citata delibera, perché riteniamo essere prive di fondamento.

Alleghiamo alla presente l'immagine del verbale di gara con indicato la corretta ora d'inizio.

Cordiali saluti

Livio Pancaldi

UP Persicetana

Sez. Pallanuoto

Quest'organo giudicante ritiene innanzitutto opportuno sottolineare l'irricevibilità di siffatte comunicazioni per due ragioni essenziali.

La prima poiché quest'organo non ha alcuna facoltà di delibera d'appello.

Norma di diritto impone l'impossibilità, a chi abbia già deliberato "su un caso", di essere nuovamente giudice in una qualsivoglia "via d'appello" sulla medesima questione (ne bis in idem).

La seconda, di natura meramente regolamentare, in quanto la vigente normativa prevede una ben diversa via d'appello, proposta in sede e con modalità, di cui sarebbe opportuno gli appellanti avessero contezza in ragione della loro affiliazione alla Federazione Italiana Nuoto.

Ciò non di meno il sottoscritto organo giudicante, come già accaduto per quanto alla delibera n. 32 della corrente stagione sportiva, ritiene di poter riesaminare la decisione assunta, non tanto per una legittimità dell'appellante.

Quest'organo sarebbe evidentemente primariamente censurabile qualora prendesse in esame le doglianze rappresentate.

Ritiene infatti di poter riesaminare la propria decisione in considerazione delle informazioni assunte per quanto ad una delle due doglianze rappresentate.

E' chiaro e scevro da qualunque ardimentosa ed arbitraria interpretazione, il Regolamento Federale per quanto alla presenza del medico sul bordo vasca.

Il sanitario deve presentarsi al direttore di gara (munito di idoneo tesserino di riconoscimento indicante l'iscrizione all'Ordine) venti minuti prima rispetto all'orario fissato per quanto all'inizio dell'incontro.

Non può infatti trovare alcun fondamento la lagnanza circa l'indicazione dell'inizio dell'incontro.

Quanto sopra poiché senza la presenza del sanitario, la gara – giusto quanto disposto dalle carte federali – è da considerarsi come iniziata tardiva de facto, nel momento in cui il medico incaricato non giunge sul piano vasca secondo l'orario previsto dal regolamento.

Indipendentemente poi dall'effettivo orario di inizio dell'incontro medesimo.

Altro dicasi per la seconda lagnanza proposta ovverosia per quanto allo spogliatoio dedicato al direttore di gare.

Come nel già citato verbale di rettifica del n. 32 del 9 marzo 2017 si è ritenuto opportuno prendere contatto con il direttore di gara – sollecitando in tal senso il Presidente del GUG per via gerarchica – e si è potuto verificare come il medesimo non abbia correttamente inteso quanto indicatogli dal personale addetto, decidendo autonomamente di optare per gli spogliatoi comuni.

Alla luce di quanto sopra esposto quest'organo è a predisporre

PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA

per quanto al verbale n. 65 del 15 giugno 2016

e contestualmente dispone i nuovi provvedimenti disciplinari, disponendo:

SQUALIFICA per una giornata di campionato al giocatore della società UP PERSICETANA, sig. Montecchi Marco (EMI-019996) per comportamento aggressivo (21.13).

SQUALIFICA per una giornata di campionato al giocatore della società PENTA MODENA, sig. Massa Marco (EMI-002422) per comportamento aggressivo (21.13).

AMMENDA DI € 60,00 alla società UP PERSICETANA per Carenze Organizzative (ritardato inizio dell'incontro, non essendo presente sul piano vasca il medico, entro l'orario previsto – venti minuti prima l'inizio della gara).

Il Giudice Sportivo Regionale
dott. Francesco Ravenna